



S23



Prefettura di Torino
Ufficio Territoriale del Governo

Torino, 12 marzo 2020

Signori Sindaci e Commissari prefettizi dei Comuni della provincia
LORO SEDI

OGGETTO: Emergenza epidemiologica da Covid – 2019. DPCM 11 marzo 2020 – applicazione

Con D.P. C.M. 11 marzo 2020, in vigore dalla data odierna, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid – 2019, all'art. 1, lettera a), è stata prevista la sospensione delle attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione delle attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità, come specificati nell'Allegato 1 del medesimo Decreto.

Al riguardo, atteso che la vendita dei citati generi viene effettuata anche all'interno della media e grande distribuzione e dei centri commerciali, è necessario che i gestori provvedano ad una compartimentazione dei settori in argomento, in modo che i clienti possano accedere alle sole aree di esposizione e di acquisto dei generi alimentari e di prima necessità, con interdizione delle altre aree, fermo restando, comunque, l'obbligo del gestore a non vendere beni diversi da quelli consentiti dall'art.1, lettera a).

Si rammenta che nell'esercizio delle attività in parola deve essere sempre garantita la distanza di sicurezza interpersonale di metri 1

Tanto si segnala per opportuna notizia e al fine dell'effettuazione dei controlli di competenza.

IL PREFETTO

Palomba

2